



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

**DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL D.P.C.M. 28 SETTEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 375 - 377, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA)**

### **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m., recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, ed in particolare l’articolo 30, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 375, della medesima legge n. 234 del 2021, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”, di seguito denominato “Fondo”, con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni di euro per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021, il Fondo è destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2022, con il quale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 377, della sopra citata legge n. 234 del 2021, sono state ripartite le risorse del Fondo per l'anno 2022, pari complessivamente a 90 milioni di euro;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico";

PRESO ATTO che le suddette risorse del Fondo pari, per l'anno 2022, a 90 milioni di euro sono state assegnate con il sopra citato D.P.C.M. 28 settembre 2022 alle misure e secondo gli importi, che costituiscono tetto di spesa, di seguito indicati: (articolo 2) "*Misure per il sostegno alle edicole*", entro il limite di 15 milioni di euro; (articolo 3) "*Misure per il sostegno delle imprese editoriali di giornali e periodici*", entro il limite di 28 milioni di euro; (articolo 4) "*Contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani professionisti con competenze digitali e la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato*", entro il limite complessivo di 12 milioni di euro; (articolo 5) "*Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici*", entro il limite complessivo di 35 milioni di euro;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto secondo cui le modalità per la fruizione dei suddetti contributi sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che l'efficacia delle disposizioni relative ai contributi di cui agli articoli 3 e 5 del citato D.P.C.M. 28 settembre 2022 sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il proprio provvedimento in data 14 dicembre 2022 con il quale, nelle more dell'acquisizione della decisione della Commissione europea relativa alle sopra citate misure, sono state definite le modalità per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.C.M. 28 settembre 2022, concessi nei limiti del regime per gli aiuti "*de minimis*" e, quindi, non subordinati all'autorizzazione della Commissione europea;

VISTE le notifiche degli "aiuti" relative ai contributi di cui agli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022, effettuate in data 23 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tramite la procedura SANI-2 (Caso SA 106114 – "*Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa*" e Caso SA 106115 – "*Contributo straordinario a sostegno delle imprese editoriali di quotidiani e periodici, riconosciuto per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2021*");

VISTA la decisione favorevole della Commissione europea n. C (2023) 5269 final in data 28 luglio 2023, pubblicata in data 25 agosto 2023 (Caso SA 106114-2023/N), relativa al contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022;

VISTA la decisione favorevole della Commissione europea n. C(2023) 5271 final in data 28 luglio 2023, pubblicata in data 25 agosto 2023 (Caso SA 106115-2023/N), relativa al contributo straordinario a sostegno delle imprese editoriali di quotidiani e periodici, riconosciuto per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2021, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 28 settembre 2022;

RITENUTO, pertanto, acquisite le previste autorizzazioni da parte della Commissione europea sulla compatibilità delle misure con la normativa degli aiuti di Stato, di procedere con il presente provvedimento alla definizione delle modalità di fruizione dei contributi di cui agli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, secondo cui alle imprese editrici di giornali e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto per l'anno 2022, entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti, anche mediante abbonamento, nel corso dell'anno 2021, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, ad esclusione delle copie cartacee oggetto di vendita in blocco;

RITENUTO che la disposizione di cui al sopra citato articolo 3, comma 1, nella parte in cui fa riferimento all'inquadramento di almeno tre giornalisti ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, ai fini del possesso del requisito di ammissione al contributo, debba essere interpretata in senso costituzionalmente orientato di includere tutte le tipologie di contratto di lavoro giornalistico, in quanto una sua interpretazione in senso letterale escluderebbe dall'ambito applicativo della norma le imprese che hanno adottato contratti di lavoro con soggetti diversi;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 28 settembre 2022 che prevede a favore delle imprese editoriali radiofoniche e televisive, nonché delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, un contributo per l'anno 2022 di 35 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;

SENTITO il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali in relazione all'ambito di competenza riferito al settore radio televisivo e alla natura tecnica degli investimenti previsti per tale categoria di beneficiari;

VISTA la direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017 con la quale sono state disciplinate le fattispecie, le motivazioni e le modalità con le quali si può procedere all'apertura di conti correnti bancari intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

TENUTO CONTO che l'elevata numerosità della platea dei possibili beneficiari della misura non consentirebbe, con il ricorso alle ordinarie procedure contabili di pagamento tramite il sistema SICOGE, la necessaria rapidità e contestualità nel pagamento dei contributi a tutti i richiedenti ammessi;

RITENUTO, pertanto, necessario utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, avente le caratteristiche stabilite nella direttiva di cui sopra, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti;

VISTO il D.P.C.M. in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed Editoria" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Modalità di fruizione del contributo a sostegno delle imprese editrici di quotidiani e periodici)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, un contributo straordinario, per l'anno 2022, pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2021, anche mediante abbonamento, a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
  - a) la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo;
  - b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  - c) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
    - i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
    - ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  - d) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - e) l'aver alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato;
  - f) l'essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.
3. Le imprese editrici che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della

Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 10 novembre 2023 e il 30 novembre 2023. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti:

- a) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
- b) il numero delle copie cartacee vendute in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, nel corso dell'anno 2021, con l'indicazione dei rispettivi prezzi di vendita;
- c) l'impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell'informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni nonché del livello occupazionale dei giornalisti;
- d) di non aver ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici;
- e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;
- f) che agli atti dell'impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell'amministrazione in sede di eventuale controllo;
- g) gli estremi del conto corrente intestato all'impresa richiedente il contributo.

4. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, da cui risultino per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo: il numero delle copie cartacee vendute nell'anno 2021 e certificate da soggetto abilitato, il canale utilizzato, il prezzo di vendita. I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.

5. Ai fini del presente contributo sono escluse le copie vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. Per vendita in blocco è da intendersi la vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto.

6. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute del medesimo quotidiano o periodico.

7. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

8. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dichiarato nella domanda ai sensi del comma 3 del presente articolo.

## Articolo 2

*(Modalità di fruizione del contributo per gli investimenti in tecnologie innovative)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, è previsto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 di 35 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, volto ad incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa. Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 28 settembre 2022, le risorse sono ripartite secondo gli stanziamenti, le finalità e per i soggetti di seguito indicati:
  - a) 10 milioni di euro, destinati agli investimenti di fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di numerazione LCN attribuita secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM/116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di teleshopping;
  - b) 10 milioni di euro, destinati agli investimenti di Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, che, all'esito delle procedure adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
  - c) 7,5 milioni di euro, destinati agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM/664/09/CONS;
  - d) 7,5 milioni di euro, destinati agli investimenti delle imprese editoriali di giornali e periodici e delle agenzie di stampa.
3. Per l'ammissione ai contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, costituiscono requisiti di accesso:
  - a) la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo;
  - b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  - c) il possesso di titoli autorizzatori in corso di validità, ai sensi delle delibere AGCOM 353/11/CONS e 664/09/CONS per i rispettivi ambiti di competenza, nel periodo cui si riferiscono le misure di cui al presente provvedimento;
  - d) per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la corretta e continuativa diffusione dei marchi associati alle numerazioni LCN di cui si è titolari;
  - e) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2, la corretta e continuativa diffusione dei programmi e dei contenuti radiofonici riconducibili alla concessione e/o all'autorizzazione di cui si è titolari;
  - f) per gli investimenti sostenuti dai consorzi di imprese editoriali di cui alla medesima lettera c) del comma 2 del presente articolo, attraverso società mandatarie in esclusiva, l'espressa previsione nello statuto della società mandataria che ha sostenuto le spese;
  - g) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

4. I soggetti che intendono accedere ai contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel periodo compreso tra il 7 novembre 2023 e l'11 dicembre 2023. Le domande, redatte e sottoscritte attraverso l'apposita procedura telematica, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, devono contenere:

- a) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e, per le ipotesi di cui alla lettera f) del medesimo comma 3, la copia autentica dello statuto;
- b) l'indicazione delle spese complessivamente sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, riconducibili agli investimenti previsti dall'articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, corredata da un elenco riepilogativo delle relative fatture, con l'indicazione degli estremi di ciascun pagamento effettuato, riferite esclusivamente al periodo di spesa oggetto dell'agevolazione; non saranno prese in considerazione fatture emesse in periodi diversi dall'anno 2022;
- c) copia, in formato digitale, delle fatture riportate nell'elenco riepilogativo di cui al punto precedente;
- d) l'attestazione che l'impresa non abbia ricevuto altra agevolazione prevista da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie in relazione alle medesime spese;
- e) l'attestazione che l'impresa non abbia ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;
- f) l'attestazione che agli atti dell'impresa è conservata la documentazione contabile concernente le spese sostenute secondo le modalità sopraindicate, la quale dovrà essere esibita su richiesta dell'amministrazione in sede di eventuale controllo;
- g) la dichiarazione che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non sia stato adottato nei confronti dell'istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- h) gli estremi del conto corrente intestato all'impresa richiedente i contributi.

5. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata, costituendone parte integrante, la certificazione resa dal professionista di cui al successivo comma 11, attestante l'esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto dal medesimo comma.

6. Non verranno valutati ai fini della concessione del contributo del Fondo gli importi delle fatture di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 relativi alle spese in tecnologie innovative, di competenza dell'esercizio 2022, risultanti dalla dichiarazione del professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

7. Per l'ammissione al contributo di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo, costituiscono requisiti d'accesso:

- a) la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
  - i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
  - ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);

- iii. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
- d) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- e) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

8. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le domande, redatte e sottoscritte attraverso l'apposita procedura telematica, devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente:

- a) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- b) l'indicazione delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, riconducibili agli investimenti previsti dall'articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, corredata da un elenco riepilogativo delle relative fatture, con l'indicazione degli estremi di ciascun pagamento effettuato, riferite esclusivamente al periodo oggetto dell'agevolazione; non saranno prese in considerazione fatture emesse in periodi diversi dall'anno 2022;
- c) l'attestazione che l'impresa non abbia ricevuto altra agevolazione prevista da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie in relazione alle medesime spese;
- d) l'attestazione che l'impresa non abbia ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;
- e) l'attestazione che agli atti dell'impresa è conservata la documentazione attestante le spese sostenute, secondo le modalità sopraindicate, la quale dovrà essere esibita su richiesta dell'amministrazione in sede di eventuale controllo;
- f) gli estremi del conto corrente intestato all'impresa richiedente i contributi.

9. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono essere allegati, costituendone parte integrante, la certificazione resa dal professionista di cui al successivo comma 11, attestante l'esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto dal medesimo comma ed un prospetto analitico attestante l'effettività delle spese sostenute, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I dati relativi alle spese sostenute riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.

10. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di rimborso, in misura pari al 70 per cento, delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti dichiarati in domanda, nei limiti dei rispettivi stanziamenti previsti dal comma 2 del presente articolo.

11. Le spese ammissibili di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022 devono essere riconducibili ad un progetto complessivo ed organico di investimenti finalizzato all'ammodernamento delle dotazioni tecniche. Il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell'Informazione, che attesti la rispondenza dello stesso alle finalità indicate all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, e



deve contenere le indicazioni delle dotazioni tecniche antecedenti agli investimenti effettuati e le motivazioni che hanno determinato la realizzazione degli stessi.

12. Acquisite le domande attraverso le rispettive procedure telematiche di cui ai commi 4 e 8, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare gli elenchi dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo con l'importo a ciascuno spettante. Per i soggetti beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, gli elenchi sono predisposti a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

13. Gli elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicati sul sito istituzionale.

14. I contributi sono erogati mediante accredito sui conti correnti intestati alle imprese beneficiarie dichiarati nelle domande presentate ai sensi dei commi 4 e 8 del presente articolo.

### Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, in caso di insufficienza delle risorse rispettivamente stanziata per ciascuna misura in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso, gli importi indicati negli elenchi dei beneficiari, approvati con i decreti di cui agli articoli 1, comma 7 e 2, comma 13, del presente provvedimento, daranno conto della ripartizione proporzionale.

3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali effettuano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente ai fini dell'ammissione all'agevolazione. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ivi inclusa la riferibilità delle spese al progetto, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, si procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, per quanto di rispettiva

competenza, l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Roma, 12 settembre 2023

*Cons. Luigi Fiorentino*